

Appello, un nuovo caso di inammissibilità?

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Appello: l'(in)ammissibilità per omessa indicazione dell'udienza

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di ipotesi di **inammissibilità dell'appello**, con particolare riferimento al caso di omessa indicazione della data dell'udienza nella copia notificata alla controparte. La questione non è di poca importanza, dato che, qualora si ritenga che tale omissione comporti l'inammissibilità dell'appello proposto, **la sentenza di primo grado passa in giudicato** e diventa irrevocabile, vale a dire non più modificabile.

Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto operante la sanatoria che si realizza mediante la **costituzione della controparte in giudizio**, ovvero tramite il **rinnovo della notifica** qualora l'appellato non si presenti.

Volume consigliato

La sanatoria ex art. 167 c.p.c.: l'ambito di operatività

Con la **sentenza n. 1556 del 23 gennaio** scorso, i giudici di legittimità hanno chiarito l'ambito di operatività della sanatoria di cui all'art. 164 c.p.c., per cui la costituzione della controparte in giudizio, ovvero il rinnovo della notifica che manchi di uno degli elementi essenziali di cui all'**art. 163 c.p.c.** (nel caso di specie, l'avvertimento di cui al **n. 7** del predetto articolo). Pertanto, la mancata indicazione della data dell'udienza nella copia dell'atto di gravame, non ne importa tout court l'inammissibilità.

Nel caso di specie, la Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto per omessa indicazione della data d'udienza; pertanto, l'appellante proponeva ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha chiarito che l'ipotesi di specie rientra perfettamente nei casi di omessa indicazione degli elementi della **vocatio in ius**, sanabili mediante costituzione in giudizio del soggetto citato. In particolare, il vizio doveva ritenersi sanato con effetti ex nunc, richiedendosi il rinnovo della notificazione entro un **termine assegnato dal giudice** ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. La Corte ha dunque annullato la pronuncia di secondo grado, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello.

Per approfondire, leggi La specificità dei motivi di appello

<https://www.diritto.it/appello-un-caso-inammissibilita/>